



BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE D'IMPRESA

Anno 2026

Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 16 marzo 2026

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito denominata Camera, nell'ambito della propria *mission* di sostenere la competitività del sistema di impresa, intende promuovere un programma di attività e sostegni finanziari che incentivino e diano un concreto impulso alla nascita di nuove imprese.

Saranno incentivati anche i percorsi di creazione di impresa frutto di un passaggio generazionale nell'ottica di agevolare e sostenere anche i processi di consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio, ed il trasferimento di conoscenze e competenze imprenditoriali in tutti i settori economici.

Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta ad € 200.000.

Viene destinato almeno il 25% della dotazione finanziaria complessiva alle micro e piccole imprese.

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa (di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).



Commissione europea), appartenenti a tutti i settori, **iscritte ed attive a decorrere dal 01.01.2026**, in coerenza con quanto previsto nel presente bando.

Le neoimprese dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attive (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non essere soggette alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente non devono aver subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda²;
- g) essere in possesso della polizza per la copertura dei danni catastrofali prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213³;
- h) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- i) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)⁴;
- j) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato.
- k) non aver effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d.lgs. 184/2025.
- l) aver compilato il questionario di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0, "Self i4.0", disponibile su www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione "Gli strumenti di assessment per le imprese");
- m) aver partecipato all'evento formativo obbligatorio di cui al successivo art. 4;

2 La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima

3 Le imprese devono aver stipulato la polizza salvo proroghe. Sono escluse dall'obbligo della stipula della polizza CAT-NAT le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprese agricole), secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 111 del Legge 213/2023.

4 Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



I requisiti sopra citati dovranno essere posseduti dalle neoimprese alla data di presentazione della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c), d), g), h), l)** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.

In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Le integrazioni/regolarizzazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi. Non saranno concesse proroghe anche se richieste.

Possono partecipare al bando anche i soggetti (neoimprese) interessati da un percorso di "passaggio generazionale", inteso come la prosecuzione dell'attività svolta da imprese "originarie" iscritte al Registro Imprese ed attive da almeno 10 anni⁵. Il soggetto beneficiario dovrà avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria".

Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio di competenza della Camera da parte di imprese già esistenti.

Articolo 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo unitario massimo pari ad **euro 5.000,00**. La percentuale di contributo è elevata al **70%**, per le neoimprese provenienti da un percorso di "passaggio generazionale" prevedendo comunque un importo massimo di contributo pari a € 5.000,00.

Sarà previsto un incremento premiante di € 300 in caso di:

- Impresa con bilancio di sostenibilità redatto ai sensi del D. LGS 125/24;
- Impresa in possesso della certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022);

⁵ la prosecuzione dell'attività dell'impresa "originaria" dovrà avvenire da parte di almeno uno dei seguenti casi:

- parente del titolare/socio dell'impresa "originaria" entro il 3° grado;
- dipendente (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente da almeno 3 anni nell'organico dell'impresa "originaria";
- "giovane imprenditore under 35" che attesti un'esperienza nel settore dell'impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.



- Impresa femminile⁶;
- Impresa sociale iscritta nella sezione apposita del registro imprese;
- Impresa giovanile⁶;
- Società benefit.

E' prevista inoltre una premialità nel caso di formazione facoltativa sui temi della imprenditorialità/attività d'impresa: maggiorazione del 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300,00.

Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

	Investimento minimo	% contributo	Contributo massimo	Maggiorazione massima (non cumulabili)
Neo-impresa	€ 3.000,00	60%	€ 5.000,00	300,00
Neo-impresa da "passaggio generazionale"	€ 3.000,00	70%	€ 5.000,00	300,00

PERCORSO FORMATIVO

OBBLIGATORIO	I richiedenti il contributo sono tenuti a partecipare ad un evento formativo organizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, secondo il calendario degli incontri disponibile sul sito camerale (https://www.lq.camcom.it/servizi/pid-punto-impresa-digitale/eventi-info-formativi/eventi-informativi). Tale obbligo deve essere assolto prima della presentazione della domanda di partecipazione. La Camera rilascerà un attestato di partecipazione.
---------------------	--

⁶ Per la definizione si invita a controllare la Scheda 1 in calce al bando



FACOLTATIVO	Sarà concesso un contributo aggiuntivo pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300,00 nel caso in cui il richiedente il contributo rendiconti la partecipazione in autonomia ad un corso, svolto nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione. Il corso dovrà avere una durata minima di 30 h sui temi dell'imprenditorialità e/o sull'attività/oggetto sociale dell'impresa, ed essere organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, soggetti riconosciuti dalla Regione Toscana. E' richiesta la trasmissione del programma del corso con la durata dello stesso e degli attestati di partecipazione, da cui risulti la frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rilasciati dal soggetto formatore. E' richiesta inoltre l'attestazione delle relative spese sostenute. Sono esclusi i corsi obbligatori per legge (es. HACCP).
--------------------	--

Ai fini del riconoscimento dell'attività formativa (e dell'eventuale contributo aggiuntivo nel caso di percorso formativo facoltativo), è richiesta la partecipazione del titolare firmatario/legale rappresentante o di altri soggetti con potere di rappresentanza all'interno dell'impresa (così come risultante da visura camerale).

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande di partecipazione ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresenteranno almeno il 10% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Ai fini dell'effettivo pagamento dei contributi di valore superiore ad € 5.000, la Camera è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di irregolarità da parte del beneficiario, il relativo contributo assegnato non potrà essere liquidato in quanto sarà versato direttamente all'Agenzia delle Entrate per il debito comunicato dall'Agenzia stessa.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

La Camera si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse
- di organizzare ulteriori incontri formativi rispetto a quelli programmati qualora l'andamento del bando lo rendesse necessario

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 8.



Articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese pertinenti e imputabili all'operazione ammessa all'agevolazione, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi intestati all'impresa richiedente il contributo e debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento con metodi tracciabili.

Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dall'impresa richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture presentate in fase di rendicontazione.

Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) nei **12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione** al bando. A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e del pagamento.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, in fase di rendicontazione, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda di liquidazione.

Non saranno ritenute ammissibili domande che presentino costi ammissibili, al netto di IVA, **inferiori ad € 3.000,00**. Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda non potranno essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Si precisa che sono ritenuti costi ammissibili:

- a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio);
- b) spese di registrazione di marchi, brevetti e disegni;
- c) acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (p.e. software gestionali, hardware, tecnologie wireless, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud, etc.). Sono esclusi smartphone, cellulari e tablet, accessori (es. borse, mousepad, ecc...), trasporto, manutenzione;
- d) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi **nuovi**. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto). Nel caso di neoimpresa derivante da passaggio generazionale, deve trattarsi di beni **non rientranti** nel contratto di cessione, donazione o trasformazione;
- e) spese di promozione (realizzazione del logo aziendale, realizzazione sito web ed e-commerce, registrazione del dominio) e attività di comunicazione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti



- di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc). In fase di istruttoria, sarà verificata l'effettiva operatività dei siti e potrà essere chiesta prova delle attività di comunicazione realizzate;
- f) canone di affitto di ramo d'azienda (max 12 mesi compresi nel periodo di cui al comma 3 del presente articolo e comunque non oltre il 31/12/2026);
 - g) canone affitto immobili (max 12 mesi compresi nel periodo di cui al comma 3 del presente articolo e comunque non oltre il 31/12/2026) al netto dei costi di intermediazione sostenuti per l'acquisizione dell'immobile;
 - h) spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (p.e. test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.);
 - i) spese di consulenza (organizzativa, finanziaria, commerciale, tecnica, *temporary management*) per la fase di creazione d'impresa o di avvio del programma di ricambio generazionale della durata massima di sei mesi e/o, più in generale, funzionalmente collegate alla fase di avvio di impresa.

Le spese di manodopera/installazione/montaggio sono ammesse fino ad un massimo del 10% del valore del bene/servizio da installare.

Con riferimento alla lettera c) del sopracitato elenco, in caso di costo pluriennale indicato in fattura, le spese per canoni, licenze e spese assimilabili **saranno riproporzionate** considerando come termine di validità della spesa il 31 dicembre 2026.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana; in caso di fatture redatte in lingua straniera l'ufficio potrà chiedere una traduzione giurata.

Le spese per le quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede legale o unità locali ubicate nel territorio di competenza della Camera della Maremma e del Tirreno.

Le spese presentate devono essere riferite a **procedure** (p.e. acquisto beni e servizi) comunque **concluse** al momento della presentazione della domanda di partecipazione.



Articolo 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
- spese per il trasporto dei beni acquistati;
- spese per opere murarie o impiantistiche non chiaramente riconducibili all'attività di impresa avviata;
- spese di progettazione;
- spese di assistenza tecnica;
- spese per assicurazioni o garanzie di beni/servizi;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, etc);
- imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali, diritti, bolli, SIAE o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge.

Articolo 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande del contributo devono essere presentate esclusivamente tramite invio RESTART dal sito web⁷ <https://restart.infocamere.it> a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione, possono accedere con SPID, CNS, CIE, a partire dalle **ore 10 del 25 marzo 2026** e fino alle ore 23:59 del **10 novembre 2026**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

⁷ Si rinvia alla Guida disponibile al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>



- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di liquidazione e l'allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del titolare/legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini previsti dal bando, come sopra indicati.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione “.p7m”. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 100MB):

- A. **Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- C. **Allegato A** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute);
- D. **copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture presentate in fase di rendicontazione⁸. Da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
- E. **dichiarazione sostitutiva esenzione iscrizione INPS/INAIL/CASSA EDILE** (richiesta ai soggetti che non sono obbligati all'iscrizione all'INPS e/o INAIL o CASSA EDILE);
- F. eventuale **delega alla trasmissione/gestione della pratica** sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- G. **copia della polizza per la copertura dei danni catastrofali** prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (se obbligati);
- H. eventuale **documentazione attestante la situazione fiscale** in base alla quale l'IVA rappresenta un costo per il Soggetto richiedente;
- I. per le neoimprese derivanti da **percorsi di passaggio generazionale** e con riferimento alle tre fattispecie previste, documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla nota 5 dell'art. 3 “Soggetti beneficiari”: contratto di lavoro come dipendente e/o documentazione anagrafica sul grado di parentela e/o dichiarazione esperienza biennale nel settore dell'impresa “primaria”;

⁸ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



- J. **in caso di formazione facoltativa:** programma del corso con indicata la durata dello stesso e attestati di partecipazione, da cui risulti la frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rilasciati dal soggetto formatore, attestazione delle spese sostenute;
- K. **copia del bilancio di sostenibilità e/o della certificazione di genere.** Nel caso di **bilancio di sostenibilità** è possibile indicare il link da cui è possibile scaricarlo. Questi documenti sono da allegare solo in caso di richiesta dell'incremento premiante di cui al precedente art. 4.

L'avvenuta compilazione dell'assessment di maturità digitale-impresa 4.0, "Self i4.0", disponibile su www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione "Gli strumenti di assessment per le imprese") sarà verificata d'ufficio. La compilazione sarà ritenuta valida solo se avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026.

È ammessa per ciascuna neoimpresa **una sola domanda di contributo**. In caso di presentazione di più domande, sarà presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it

Articolo 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, salvo sospensioni della tempistica per verifiche sui requisiti di ammissibilità da compiersi presso altri soggetti pubblici/privati, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione, liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento l'impresa potrà monitorare lo stato di istruttoria della propria pratica sul sito della Camera di commercio tramite il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma ReStart al momento dell'invio della domanda.



È prevista una procedura di attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica.

Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione fino a chiusura del bando, che costituiranno una lista d'attesa.

In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art.7;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all' art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate agli art. 7. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art.3, la documentazione di cui alle lettere da B) a K) dell'art. 7 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC.



Tale comunicazione sospende i termini del procedimento ma non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. **In caso di mancata risposta dell'interessato o di mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati, l'ufficio procederà all'istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e adotterà il provvedimento di concessione o, qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento negativo.**

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando ed in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese



- possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) e k) del precedente art. 3 per almeno cinque anni dalla data dell'atto di liquidazione del contributo concesso.

I soggetti beneficiari sono chiamati a compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

Articolo 10 - DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" in materia di aiuti di stato;
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
- i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso dei 3 anni dalla data di acquisto degli stessi.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti (acquisto di beni e/o servizi oggetto del presente bando) localizzati nelle province di Livorno e Grosseto, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la disciplina di cui all'art. 16 comma 1 e 3 del Codice degli incentivi ai sensi del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025, che prevede la decadenza del contributo.



Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“Rinuncia contributo bando Creazione d’impresa- 2026”**.

Articolo 11 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.3118/2024 (GUUE L/2024/13.12.2024), e n.717/2014.

In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁹ non può superare i massimali di riferimento nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 12 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

Articolo 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione

⁹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 14 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I dati raccolti riguardanti i contributi erogati e le imprese beneficiarie potranno essere, ove possibile, utilizzati ed organizzati al fine di svolgere valutazioni ex ante, in itinere ed ex post sull'utilizzo ed impiego delle risorse camerali.

I soggetti beneficiari sono invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Articolo 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è il Dr. Luca Bilotti, funzionario del Servizio Promozione e Sviluppo economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presso cui è possibile prendere visione degli atti.

Articolo 16 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.



Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di promozione e Sviluppo economico

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell'art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it

Articolo 18 - TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro



nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell'art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Codice degli incentivi ai sensi del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025 e al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it.



Scheda 1

DEFINIZIONI

Per imprese giovanili si intende:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.

Per imprese femminili si intende:

le imprese a gestione prevalentemente femminile, ovvero, come previsto dal DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1:

- **le ditte individuali**, dove la titolare è una donna;
- **le società di persone e cooperative** con almeno il 60% dei soci donne;
- **le società di capitali**, dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3

REQUISITI DELLE NEO IMPRESE PROVENIENTI DA UN PASSAGGIO GENERAZIONALE

Si riassumono i requisiti e le caratteristiche richiesti ai soggetti partecipanti al bando, provenienti da un percorso di "passaggio generazionale". La nuova impresa:

- 1) deve essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del bando;
- 2) deve essere frutto di un percorso di "passaggio generazionale", inteso come la prosecuzione dell'attività svolta da imprese "originarie" iscritte al Registro Imprese ed attive da almeno 10 anni; la prosecuzione dell'attività dell'impresa "originaria" deve avvenire da parte di almeno uno dei seguenti casi:
 - a) parente del titolare/socio dell'impresa "originaria" entro il 3° grado;
 - b) dipendente (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente da almeno 3 anni nell'organico dell'impresa "originaria";
 - c) "giovane imprenditore under 35" che attesti un'esperienza nel settore dell'impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.
- 3) deve avere lo stesso codice ATECO, primario o secondario, dell'impresa "originaria"



Scheda 2

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

PERCORSO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPRENDITIVE

Incontri mensili su zoom

Ore 15.00 – 17.00

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con la propria Azienda speciale-Centro Studi e Servizi, presenta un percorso formativo per lo sviluppo delle competenze imprenditive, un webinar di approfondimento dei principali servizi offerti dalla Camera a supporto dell'avvio e lo sviluppo d'impresa.

Il webinar verrà replicato mensilmente su piattaforma Zoom, dalle ore 15 alle ore 17 c.a. e rilascerà un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Supporto ai nuovi imprenditori sia nella definizione iniziale di impresa, sia nell'esecuzione dei propri piani di sviluppo (Sportello Nuove Imprese)

La finanza agevolata a supporto dell'imprenditore: guida ai bandi camerali, regionali e nazionali (Sportello Punto Impresa)

Internazionalizzazione: formazione e prima assistenza finalizzati a favorire l'accesso e l'espansione delle imprese sui mercati esteri (Sportello Internazionalizzazione)

I servizi digitali (Sportello PID):

SPID e CNS: Sistema Pubblico di Identità Digitale e Carta Nazionale dei servizi, il kit d'identità digitale per accedere ai servizi online della P.A. e non solo

Cassetto Digitale dell'Imprenditore: tutti i documenti ufficiali della tua impresa, dalle visure ai bilanci, consultabili e scaricabili da pc, smartphone e tablet

Fattura Elettronica: il servizio di fatturazione elettronica che permette di trasmettere, ricevere e conservare a norma tutte le fatture d'impresa

Libri Digitali: il portale per la tenuta digitale dei libri d'impresa senza obblighi di vidimazione e conservazione dei documenti cartacei

Per il calendario degli incontri e per i contenuti specifici, si invita a consultare la pagina

<https://www.lq.camcom.it/servizi/pid-punto-impresa-digitale/formazione/eventi-informativi>